



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 247/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37855** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato a **XX**, il **XX** (cod. fisc. **XX**), ivi residente alla via **XX**, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano De Fazio presso il quale elettivamente è domiciliato in Grottaglie (TA) al Viale Matteotti, 41;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 5 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. De Fazio per il ricorrente, nessuno comparso per le Amministrazioni resistenti;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025, **XX**, come sopra

	generalizzato, già in servizio presso la Marina Militare, in congedo dal giorno	
	11/09/2020 col grado di 1° Luogotenente, ha chiesto la riliquidazione del	
	trattamento pensionistico in godimento, conseguente all'applicazione dell'art.	
	54 del d.p.r. n. 1092/1973 per il calcolo della parte retributiva del trattamento	
	di quiescenza, mediante l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44%.	
	Riferisce il ricorrente di aver diffidato l'Ente previdenziale a provvedere alla	
	riliquidazione del trattamento pensionistico, ricevendo tuttavia risposta che vi	
	era un problema di comunicazione dei flussi telematici con la Marina Militare.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di	
	giurisdizione quanto alla domanda volta alla rideterminazione del Tfr.	
	Quanto al trattamento pensionistico, l'Ente previdenziale, nel segnalare che il	
	trattamento pensionistico è stato posto in pagamento dalla Direzione	
	Provinciale di La Spezia con determina n. XX, ha riferito di non poter	
	riliquidare la partita pensionistica, in quanto risulta nell'applicativo nuova	
	PASSWEB un errore di inserimento dati (con decorrenza erronea della	
	pensione 9 settembre 2020 invece del 10 settembre 2020), con conseguente	
	blocco informatico per scollegamento della prestazione pensionistica dal c.d.	
	"ultimo miglio".	
	A tale riguardo, l'I.N.P.S., nel riferire di aver provveduto ad inoltrare al 1°	
	reparto pensioni Marina la richiesta di correzione, cui ha fatto seguito da parte	
	della stessa Marina la richiesta dell'invio del DMA, ha precisato che non	
	appena fosse stata sistemata la posizione assicurativa, si sarebbe proceduto	
	alla rideterminazione dell'aliquota di rendimento.	
	Si è altresì costituito in proprio il Ministero della Difesa, chiedendo	
	l'estromissione dal giudizio, stante la competenza esclusiva in materia	

pensionistica dell'I.N.P.S..

In vista dell'udienza, fissata a seguito di rinvio al fine di verificare la risoluzione delle problematiche tecniche, l'I.N.P.S. ha riferito che, in riscontro a richiesta di aggiornamenti, l'ex datore di lavoro avrebbe comunicato che sono in corso le azioni per chiedere a Noipa l'invio del DMA che modifichi la data di congedo del ricorrente.

Con nota del 4 novembre 2025, il difensore dell’Ente previdenziale, nel comunicare l’impossibilità a partecipare all’udienza, si è riportato agli scritti difensivi.

All'udienza del 5 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, precisando che il ricorso è finalizzato alla sola rideterminazione del trattamento pensionistico e non anche del Tfs.

La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

DIRITTO

In primo luogo, va evidenziato che, come precisato dal legale del ricorrente nel corso dell'udienza di discussione e come peraltro desumibile dalla lettura del ricorso, la domanda deve ritenersi volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico, e non anche del Tfs, mediante l'applicazione, sulla parte retributiva, dell'aliquota prevista dall'art. 54 del TU 1092/1973.

Non vi è dunque luogo per procedere allo scrutinio dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'I.N.P.S..

Ciò posto, va altresì affermata la legittimazione passiva dell'I.N.P.S., competente in via esclusiva alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore di militari, quali il ricorrente, cessati dal servizio dopo il 2010.

	Inoltre, va evidenziato come, nella vicenda controversa, risulti coinvolto	
	anche il Ministero della Difesa, in quanto come emerge dalla documentazione	
	in atti, la mancata riliquidazione della pensione nei termini prospettati dal	
	ricorrente risulterebbe ad oggi impedita da problematiche connesse ad oneri	
	comunicativi, di competenza dell'ex datore di lavoro, inerenti alla data di	
	decorrenza del diritto.	
	Venendo al merito, questo Giudice non ha motivo di discostarsi dalla	
	decisione delle Sezioni riunite (sent. n. 12/2021/QM), alla cui motivazione si	
	rinvia per il principio di sinteticità degli atti (cfr. art.17 disp. att. del codice di	
	giustizia contabile).	
	Tale sentenza, nel risolvere le questioni di massima, ha precisato che la quota	
	retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi	
	dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale	
	militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini	
	previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava, come nel caso dei specie (10	
	anni e 9 mesi lavorativi), un'anzianità anche inferiore ad anni 15, va calcolato	
	tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31	
	dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile	
	determinato nel 2,44%.	
	In base a quanto statuito dalle Sezioni Riunite, il ricorso va dunque accolto,	
	con conseguente diritto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione,	
	sulle quote della stessa calcolate con il sistema retributivo, dell'aliquota annua	
	del 2,44%.	
	Il ricorrente ha altresì diritto agli arretrati dalla data del congedo, costituiti	
	dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta	
	4	

	riliquidazione e quelli percepiti, cui andranno aggiunti, a decorrere da ogni	
	singolo rateo pensionistico, gli interessi legali, e nei limiti dell'eventuale	
	maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per	
	anno secondo gli indici ISTAT.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico sia	
	dell'I.N.P.S., competente all'adozione del provvedimento di riliquidazione,	
	sia del Ministero della Difesa, in ragione del coinvolgimento	
	dell'Amministrazione nella gestione dei flussi informativi, ad oggi ostacolati	
	da non meglio precisate problematiche di natura tecnica, necessari per la	
	compiuta ricostruzione della posizione pensionistica del ricorrente.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37855, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.	
	Condanna l'I.N.P.S. e il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di	
	lite in favore del ricorrente, liquidate nell'importo complessivo cadauno di	
	€ 300,00 (trecento/00).	
	Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza in data 5 novembre 2025.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 06.11.2025	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196.	
	5	

